

Allegato "A" alla Raccolta numero 25.894

STATUTO

Articolo 1) Denominazione

È costituita un'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata **"FABRICA HARMONICA ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICALE - E.T.S."**.

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede in TERNI mentre la sua sede operativa in ROMA.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

È in facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede legale ed istituire o sopprimere sedi secondarie ed operative ed uffici nell'ambito dei Comuni sopra indicati, senza necessità di modificare lo Statuto.

Articolo 3) Scopi e finalità

L'Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, apolitica e apartitica che, sulla base del principio di sussidiarietà secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, in conformità con la Legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, opera senza scopo di lucro con finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale per favorire la diffusione della cultura e della pratica musicale e artistica a scopo didattico e concertistico diretta anche a soggetti in condizioni di svantaggio ad ogni livello e anche in ambiente scolastico ed extrascolastico, come parte integrante della formazione della persona e della sua crescita individuale e sociale.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere la formazione e l'aggiornamento degli individui al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della professionalità afferenti all'ambito musicale e artistico anche attraverso la ricerca intorno alle tematiche dell'esperienza e dell'educazione musicale e artistica.

Per le finalità suddette l'Associazione svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 6 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5) Attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente

statuto:

- attività di interesse generale;
- attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi.

Articolo 6) Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale ed in modo prevalente le seguenti attività:

A) Organizzazione di attività culturali con finalità educativa al fine di sensibilizzare la collettività sulla cultura musicale e artistica attraverso la promozione e l'organizzazione di corsi individuali e collettivi, convegni, seminari, concorsi, concerti, eventi multimediali;

B) formazione post universitaria anche attraverso il rilascio di diplomi, premi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo;

C) organizzazione e gestione di attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e di catalogazione libraria e multimediale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo mediante convegni, conferenze, mostre e seminari;

D) la promozione di regolari corsi di istruzione e forma-

zione con finalità educativa di aggiornamento e ricerca attraverso cicli di didattica musicale: dalla propedeutica ai corsi accademici e di perfezionamento musicale, didattica post-laurea; corsi di formazione professionale nel comparto della cultura e dello spettacolo; corsi musicali e didattica per diversamente abili e soggetti socialmente svantaggiati e quant'altro inerente agli scopi di cui sopra anche rivolta al personale del comparto scuola.

Può organizzare corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento per i docenti del comparto scuola;

E) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso la sensibilizzazione alla cultura musicale ed artistica mediante l'attività laboratoriale e musicale d'insieme.

È nello spirito dell'Associazione favorire la diffusione e la promozione di una cultura della legalità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del rifiuto di ogni forma di violenza, e dei principi di cooperazione, di solidarietà e di sussidiarietà.

Tali attività sono rivolte a tutti gli iscritti all'associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione culturale, seminari, percorsi culturali, laboratori, progetti a supporto di una crescita sociale e culturale

della popolazione.

Per la realizzazione delle suddette attività e per la loro gestione sul territorio, a tutti i livelli, l'Associazione può promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con enti pubblici e/o soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri associati tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 85 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni.

Articolo 7) Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

La Fondazione può altresì esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 5, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8) Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 79 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 9) Gestione delle attività organizzate

L'Associazione per la realizzazione delle suddette attività e per la loro gestione sul territorio, a tutti i livelli, la Fondazione può promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o col-

laborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Può assumere la gestione di teatri, laboratori, scuole e strutture simili comunque legate allo svolgimento delle attività artistiche sopra menzionate.

Può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi, seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione partecipa a progetti (locali, nazionali o internazionali) che sono utili al perseguimento delle proprie finalità e contribuisce alla salvaguardia e tutela del patrimonio culturale e musicale nazionale e transnazionale, anche attraverso specifiche azioni di formazione culturale e professionale dei giovani.

Articolo 10) Apporto dei volontari

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale anche a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,

per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità

statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

Articolo 11) Associati

All'Associazione aderiscono, come Associati, coloro che l'hanno fondata sottoscrivendo l'atto costitutivo e possono aderire, con le modalità indicate nel successivo articolo 12 e senza alcun tipo di discriminazione, tutti coloro che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle osservando il suo statuto.

Possono essere Associati sia cittadini maggiorenni che minorenni di entrambi i sessi, sia associazioni di promozione sociale; possono aderire, come associati, anche enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro, purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale.

Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 13.

Tutti gli Associati godono del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa, eventualmente stabilita, nei termini prescritti dall'Assemblea.

Gli associati si dividono in:

ASSOCIATI ORDINARI O EFFETTIVI.

Sono coloro che, iscritti all'associazione, operano concretamente per il raggiungimento e la realizzazione degli scopi dell'Associazione medesima e che hanno diritto a fruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione stessa.

Si dividono in:

a. associati ordinari: persone fisiche o giuridiche ed enti di natura privata o pubblica;

b. associati studenti: persone fisiche maggiorenni che, all'atto dell'iscrizione non abbiano superato i 25 anni di età e non svolgano attività lavorativa continuativa. La quota associativa prevista per tale tipologia di associati è ridotta;

c. associati giovani: persone fisiche minorenni. Le domande di ammissione ad Associato presentata da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale, il quale rappresenterà nei confronti dell'Associazione l'associato minore di età e ne assumerà tutte le relative obbligazioni, l'associato giovane non esercita diritto di voto.

d. associati sostenitori: persone fisiche o giuridiche ed enti di natura privata o pubblica che versano una quota almeno

doppia rispetto a quella degli associati ordinari;

e. associati onorari: persone fisiche nominate dal Consiglio Direttivo che, nello svolgimento della propria attività, si siano particolarmente distinte per meriti connessi agli scopi istituzionali dell'associazione. Tale nomina deve essere avanzata da uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 12) Diritti e Doveri degli associati

Gli Associati hanno diritto:

- a)** a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b)** ad usufruire delle eventuali assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c)** a partecipare alle assemblee;
- d)** ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e)** ad approvare i bilanci;
- f)** ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- g)** a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle

quote associative.

Gli Associati sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 13) Ammissione degli Associati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data

di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associati-

va.

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, in accoglimento della relativa domanda di ammissione.

L'eventuale reiezione della domanda di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 14) Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

* per decesso;

* per recesso;

* per decadenza, a causa di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;

* per esclusione, a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazio-

ni adottate dagli organi dell'Associazione.

La decadenza e l'esclusione degli associati sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

La decadenza e l'esclusione di un associato diventa operante con l'annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e lo annota sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Gli associati decaduti potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea degli associati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della

quota o del contributo versato.

Articolo 15) Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non

esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Articolo 16) Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle eventuali quote di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà.

Articolo 17) Libri sociali obbligatori

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,

in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

- l'eventuale registro dei volontari, dove vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa.

Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote, se previsto, hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate, facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 18) Bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio.

Esso deve essere approvato entro il giorno 30 (trenta) del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto e pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Articolo 19) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario-Tesoriere.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 20) Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno

una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto ne ravvisino l'opportunità.

Il Consiglio Direttivo ne fissa l'ordine del giorno.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8(otto) giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno, indicazione della data, del luogo e dell'ora della prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e, all'attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).

Nell'Assemblea hanno diritto al voto solo gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta; egli non può ricevere più delle deleghe consentite dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti ovvero da altra perso-

na designata dagli interventi.

Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori e regola gli interventi durante la seduta.

L'Assemblea nomina altresì un Segretario per redigere il verbale che, trascritto su apposito Registro, verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea stessa, dal Segretario e dai membri del Consiglio Direttivo intervenuti.

L'Assemblea può svolgersi anche in forma telematica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le votazioni in Assemblea possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto.

Alle votazioni in Assemblea possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Associato e che sono in regola con il pagamento delle quote associative.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della eventuale quota associativa annuale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del

giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria, a seconda dell’oggetto:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati mentre, in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono fatte salve eventuali diverse maggioranze inderogabilmen-

te previste dalla legge.

Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti con tre successive votazioni:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice-Presidente dell'Associazione;
- il Segretario-Tesoriere dell'Associazione.

Nella prima votazione, quella per il Presidente dell'Associazione, sono eleggibili tutti gli associati, ciascun associato presente esprime un solo suffragio e risulta eletto chi riceve il numero maggiore di suffragi (a parità di suffragi, prevale l'associato più anziano).

Nella seconda votazione, quella per il Vice-Presidente, sono eleggibili tutti gli associati eccetto il Presidente, ciascun associato presente esprime un solo suffragio e risulta eletto

chi riceve il numero maggiore di suffragi (a parità di suffragi, prevale l'associato più anziano).

Nella terza votazione, quella per il Segretario-Tesoriere, sono eleggibili tutti gli associati eccetto il Presidente e il Vice-Presidente, ciascun associato presente esprime un solo suffragio e risulta eletto chi riceve il numero maggiore di suffragi (a parità di suffragi, prevale l'associato più anziano).

Gli altri membri del Consiglio direttivo vengono nominati dopo le suddette votazioni tra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati e rimangono in carica per 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 c.c.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Vice Presidente o il Segretario-Tesoriere decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva con un associato che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decade dall'incarico il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo decade l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo con l'elezione di Presidente, Vice-Presidente

e Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e può riunirsi anche in via telematica.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza di tutti i suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Vice-Presidente o del Segretario-Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 22) Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 23) Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere

Il Vice-Presidenti ed il Segretario-Tesoriere esercitano i poteri e i compiti loro attribuiti dal presente Statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Il Vicepresidente:

a) Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.

b) Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

In il segretario tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili,

predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Egli, inoltre, redige i verbali dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Articolo 24) Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

Articolo 25) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Articolo 26) Norme transitorie

Tutti gli adempimenti e gli obblighi legati all'approvazione di una normativa specifica trovano applicazione alla sua entrata in vigore.

Articolo 27) Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal Decreto 117/2017 e successive modificazioni, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

F.to Annalisa Pellegrini

F.to Gianluca Napoleone Notaio

oOo

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 23 commi 3, 4
e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.**

Civitavecchia, lì 29 (ventinove) settembre 2022 (duemilaventidue).